


Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Comune di Lascari

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO



Il Progettista:

Arch. Tanja Giambruno

Il Committente:

Il Sindaco

Collaboratore alla stesura

Arch. Giovanni Cirrito

ELABORATO

TAV 1.B

**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

ELABORAZIONE	I AGGIORNAMENTO	II AGGIORNAMENTO	III AGGIORNAMENTO	IV AGGIORNAMENTO
Palermo, Luglio 2007	Palermo, Ottobre 2015	Palermo, Agosto 2018	Palermo, Giugno 2019	Palermo, Gennaio 2021
<div>Studio di Architettura via Giotto, n. 64 - Palermo tel. 091 6823087 - e-mail giambruno@proteos.org</div>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
COMUNE DI LASCARI
(Città Metropolitana di Palermo)**

INDICE

UTILIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DEMANIALI	2
ATTUAZIONE	2
PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE CONCESSIONI	3
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME .	6
ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO	8
SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI.....	9
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I LOTTI IN CONCESSIONE	10
ATTIVITA' CONSENTITE	15
MATERIALI E FINITURE.....	15
VALIDITA' DEL PIANO.....	17
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	18

UTILIZZAZIONE DELLE AREE LIBERE DEMANIALI

Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.

Sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00 (a partire dalla linea di battigia). Tale fascia svolge la funzione di transito a persone e ai mezzi di servizio e soccorso, lungo la riva, dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa, ed è vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi. In tale fascia libera non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura precaria. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto, nonché il D.A. n° 476/2007 competenti riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare.

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse al tramonto del sole. E' vietata qualsiasi forma di bivacco o campeggio. Tali zone non possono essere affidate in concessione.

L'Amministrazione comunale dovrà assicurare accessibilità della spiaggia libera anche a persone disabili.

L'Amministrazione comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei tratti di spiaggia non in concessione ai privati.

ATTUAZIONE

1. Nell'ambito di ciascun settore, in conformità degli elaborati grafici di progetto, il Piano si attua secondo le NTA del PRG vigente in relazione

alla natura ed al tipo di intervento:

- a) Per opere di urbanizzazione e/o attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione di progetti esecutivi, predisposti dal Comune;
 - b) Per interventi di privati, attraverso progetti, redatti a cura dei titolari di Concessione Demaniale, soggetti al rilascio di autorizzazioni e/o permesso di costruire.
2. Gli impianti tecnologici e/o di urbanizzazione dovranno essere realizzati contemporaneamente all'esecuzione delle opere previsti nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull'arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l'ambiente. In caso di interventi sull'esistente si predilige l'autosufficienza energetica, idrica e fognaria.
3. Dovranno inoltre essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001, e da altre norme statali o regionali in materia di interventi su aree del Demanio Marittimo e DDG n° 476/07.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Poiché una delle problematiche rilevate dall'indagine dei luoghi è rappresentata dalla presenza di strutture disomogenee, vengono predisposte nel presente PUDM le linee guida per il rinnovo o il rilascio delle nuove concessioni.

Le concessioni esistenti vengono mantenute; alla scadenza delle stesse, dovranno adeguarsi in linea logica alle tipologie di piano.

In linea generale si dovranno osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed abbattimento delle barriere architettoniche. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

L'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare 4,5 m da terra.

L'altezza per le cabine non deve superare 2,70 m.

In assenza di idonea rete fognante gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate.

Le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione.

Ove esistano canalette di scolo e smaltimento di acque piovane dovrà essere lasciato libero il normale scorrimento e deflusso delle acque anche sotto la pedana.

I manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione; devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili.

Tutti i manufatti avranno la caratteristica di precarietà e saranno realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, qualora prevista, la rimozione. Sono pertanto ammessi sistemi prefabbricati esclusivamente in legno che garantiscano la integrale amovibilità;

I materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti saranno il legno o simili nella sua colorazione naturale o colorato con un massimo di tre colori (da preferire bianco, azzurro, color legno);

Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo.

Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori.

Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione.

Nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro.

I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive, purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o simili, con copertura in tessuti o simili. Laddove, per esigenze specifiche delle attività e, soprattutto, per quelle attività a cui

viene concesso il mantenimento delle strutture oltre il periodo di balneazione, per cui risulta necessario garantire una protezione laterale, si stabilisce che al fine di determinare un impatto inferiore e consentire nella passeggiata la vista del mare, dette protezioni potranno essere realizzate con teli trasparenti in materiale plastico montate su guide sali-scendi alla struttura lignea o similare.

Allo stesso modo, allo scadere delle concessioni e per il rinnovo delle stesse, si dovranno tenere in considerazioni le indicazioni dettagliate al paragrafo **“disposizioni specifiche”** facendo in modo che le strutture esistenti, vengano rivestite opportunamente con dogati di legno o similari nelle tonalità richieste o lasciate al naturale.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Tutte le concessioni demaniali oltre a rispettare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc., dovranno adeguarsi rispettando i seguenti parametri e regole generali (come riportato nel D.A. 11.04.2019).

Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore del comune per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzione di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare.

Le aree concedibili per le tipologie di cui al presente articolo non possono essere di superficie inferiore a metri quadrati 150 e superiore a metri quadrati 5.000. Tali valori possono subire riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a metri quadrati 75.

I concessionari esistenti alla data di adozione del PUDM, si impegnino in caso di rinnovo della struttura di adeguarsi alle previsioni del P.U.D.M., salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

All'interno delle aree date in concessione saranno garantite adeguate condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone attraverso la posa di camminamenti in legno appoggiate al suolo e collegate tra loro;

All'inizio di ogni stagione i concessionari dovranno curare in modo particolare la revisione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature con speciale riguardo alla tinteggiatura ed alla funzionalità degli impianti igienici. Nello specifico gli scarichi degli stessi saranno convogliati alla rete fognante, e ove questo non sia possibile saranno predisposte fosse settiche a tenuta opportunamente dimensionate;

Per quanto riguarda la recinzione non saranno ammesse quelle che rendano impossibile o difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Le recinzioni saranno realizzate con paletti in legno color naturale raccordati da cordoni color corda;

L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito in funzione delle attività ammesse dal titolo concessionario e, comunque, limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze.

Tutte i concessionari nuovi o che andranno ad adeguarsi al PUDM, dovranno sottoporre il progetto di adeguamento al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Tutte le concessioni dovranno, inoltre, sottostare ai seguenti obblighi, indicati dalla Capitaneria di Porto di Palermo ed al DDG n° 476/07:

- a) Obbligo di disinfestazione con la certificazione dell'utilizzo di fungicida per i lidi in concessione;
- b) I locali di ristorazione e di ritrovo dovranno adeguarsi all'Ordinanza Comunale sui rumori;
- c) I lidi e gli stabilimenti balneari dovranno adeguarsi agli orari dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto e del Comune.

ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di

accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.

È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune si farà carico, mediante opportuni provvedimenti, di garantire la più ampia possibilità di accesso alla spiaggia. A tale proposito verrà disposta un percorso tra le aree attrezzate per la balneazione e le dune da realizzarsi con pedane in legno poggiate sulla sabbia. Di questi percorsi così strutturati ne verranno realizzati 2, uno dal lato di C.da Salinelle l'altro dal lato di Gorgo Lungo, entrambi i camminamenti si sospendono in prossimità dell'area naturalistica del Torrente Piletto.

SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI

Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.

La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di

Concessioni Demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.

I prelievi per gli usi consentiti di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di Concessione Demaniale Marittima.

Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previa la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente per territorio o dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I LOTTI IN CONCESSIONE

Stabilimenti balneari

I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature minimi:

- servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto per un minimo di 2 unità;
- docce all'aperto per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.

La superficie da assentire in concessione non deve eccedere i 5.000 mq., e quella coperta non può essere più dei 20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, non inferiore al 20% di quella assentita in concessione.

Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

Aree attrezzate per la balneazione

Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 unità di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.

Aree attrezzate per pratiche sportive

Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari.

Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 unità di cui 1 per disabili;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
- rimessa o magazzino;
- punto di primo soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 mq.

La superficie da assentire per detta tipologia non può essere superiore a 800 mq.

Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

Nelle strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).

In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'areni-

le è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 1.50, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

L'igiene e la pulizia inerente all'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

Punto di Ristoro

Sono ammessi servizi di ristoro, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

La superficie da assentire in concessione non potrà essere superiore a 250 mq.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 mq., salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc..

Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti

Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.

Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente.

Tali aree dovranno uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi

e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq.

Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acquei e imbarcazioni”.
- Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio

La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, al di fuori di strutture balneari è consentita nell’ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.

La superficie da assentire in concessione non può superare, in linea di massima, i 400 mq. di cui non più dei 50% coperta.

Giochi e spazi ombreggiati

È ammesso il posizionamento all’interno dell’area in concessione di giochi e

attrezzature per attività ludico/ sportive.

Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

Porti e approdi turistici

Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie, (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.) e annessi servizi, previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini.

ATTIVITA' CONSENTITE

1. All'interno della spiaggia e nelle aree individuate, i concessionari, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgervi:
 - a) le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, beach volley, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
 - b) gestione di attività ricreative e sportive;
 - c) servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, e quant'altro consentito dalle leggi nazionali vigenti.
2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno dall'inquinamento acustico è fatto obbligo ai concessionari e/o ai gestori di attività servite da impianti elettroacustici di diffusione sonora di attenersi a quanto prescritto dall'apposito regolamento comunale o dai dispositivi sindacali posti in essere.

MATERIALI E FINITURE

Per quanto attiene le strutture ed i servizi, queste dovranno essere realizzate secondo le tipologie costruttive previste nel P.U.D.M.

I materiali e le finiture utilizzate, per tutte le Concessioni (successive alla L.R. 15/2005) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- tutti i manufatti avranno il requisito di precarietà e saranno realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, qualora prevista, la rimozione. Sono pertanto ammessi sistemi prefabbricati in legno o similari che garantiscano la integrale amovibilità;
- i materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti saranno il legno o similari nella sua colorazione naturale o colorato con un massimo di tre colori (da preferire bianco, azzurro, color legno) di cui due devono costituire tonalità dello stesso;
- al rinnovo delle concessioni, come sopra, le strutture esistenti, dovranno essere rivestite opportunamente con dogati di legno nelle tonalità richieste o lasciate al naturale.
- Le porzioni di area ombreggiate, dovranno essere realizzate in semplici strutture in legno con copertura in teli o bambù.
- Le eventuali protezioni laterali degli spazi ombreggiati dovranno essere realizzati con teli trasparenti in materiale plastico montate su guide saliscendi alla struttura lignea;
- all'interno delle aree date in concessione saranno garantite adeguate condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone attraverso la posa di camminamenti in legno appoggiate al suolo e collegate tra loro;
- per quanto riguarda la recinzione non saranno ammesse quelle che rendano impossibile o difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Le recinzioni saranno realizzate con paletti in legno color naturale raccordati da cordoni color corda;
- negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;

Pavimentazioni sull'arenile

Le pavimentazioni per percorsi pedonali, possono essere posate a secco sulla sabbia nei colori naturali, in armonia con il resto della concessione.

Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue.

Per gli interni e per le piattaforme esterne adibite al servizio di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande dello stabilimento balneare, per motivi igienici, dovrà essere usato il legno opportunamente trattato o materiali simili.

Qualora i titolari delle Concessioni Demaniali, rappresentassero la necessità di effettuare modifiche sulle strutture balneari, dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nelle linee guida del PUDM.

Il tutto si rimanda ai pareri resi dagli Organi preposti in fase di istruttoria

VALIDITA' DEL PIANO

1. Ogni variazione, di carattere generale o particolare, alle previsioni del presente piano, dovrà essere approvata secondo la procedura prevista dalle linee guida di cui al D.A. 5 agosto 2016 e D.A. 11 aprile 2019 e dalle altre disposizioni che saranno eventualmente emanate.
2. Il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo si compone dei seguenti elaborati:

TAV. 1 RELAZIONE GENERALE

TAV. 1B RELAZIONE PAESAGGISTICA

TAV. 1C INDAGINE FOTOGRAFICA – Stato dei luoghi

TAV. 1D CARTA DEI VINCOLI

TAV. 2 STATO di FATTO - Planimetria scala 1:10.000

TAV. 3 PREVISIONE di PIANO - Planimetria scala 1:10.000

TAV. 4 STATO di FATTO - Planimetria scala 1:1.000

TAV. 5 PREVISIONE di PIANO - Planimetria scala 1:1.000

TAV. 6 STATO di FATTO - Tipologie scala 1:200

TAV. 7 PREVISIONI di PIANO - Tipologie scala 1:200

TAV. 8 PASSERELLA DI COLLEGAMENTO - scala 1:100

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.
2. I Concessionari Demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
3. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.
4. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.
5. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo

concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

6. Il Comune assicura l'accesso all'arenile dalla pubblica via, tramite delle pedane di accesso in legno.

In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.